

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE

All. D. G. C. n° 27 del 06/04/2007

Articolo 1

NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito, ai sensi di legge e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali, il Nucleo di valutazione, con il compito di effettuare, secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta Comunale la rilevazione dei risultati raggiunti con riferimento alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidati ai Responsabili dei Servizi, anche in merito ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

Articolo 2

COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione è composto da:
 - massimo due membri esterni, esperti in gestione del personale, in tecniche di organizzazione e amministrazione, con particolare riferimento alla valutazione del personale;
 - il Segretario o Direttore Generale che lo presiede e coordina.
2. I requisiti per la nomina a esperto esterno del Nucleo di valutazione sono:
 - a) specifica e comprovata esperienza giuridico-amministrativa o gestionale-amministrativa;

b) approfondite conoscenze economiche finanziarie in materia di contabilità, programmazione, gestione;

c) aver svolto attività libero professionale o amministrativa, sia pubblica che privata (incarichi, impieghi, consulenze), connesse con la gestione e/o valutazione del personale;

3. I componenti sono nominati dal Sindaco

4. Il Nucleo di Valutazione rimane in carica per il periodo individuato nel decreto di nomina che non può essere comunque superiore al periodo di mandato del Sindaco. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Il Nucleo rimane comunque in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.

5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un compenso determinato dal Sindaco con proprio decreto e comunque non superiore a quello previsto per il revisore dei conti. Per la partecipazione alle sedute, inoltre, spetta ai componenti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate nella misura della tariffa ACI.

6. Il comune di Nocciano può istituire il Nucleo di valutazione in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali.

Articolo 3

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:

a) Definisce la metodologia di valutazione delle posizioni, la metodologia di valutazione di risultato e propone le eventuali modifiche conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o normative intervenute.

b) Propone la pesatura degli obiettivi alla Giunta Comunale, a cui compete l'approvazione, in coerenza con il valore strategico dalla stessa conferito agli obiettivi; definisce, altresì, congiuntamente con i responsabili dei servizi, gli indicatori per la misurazione degli obiettivi.

- c) Effettua, con i criteri individuati nella metodologia di valutazione, la valutazione dell'attività e dei risultati ottenuti dai titolari di posizione organizzativa;
- d) Fornisce a richiesta le attività necessarie per l'espletamento delle procedure di progressione economica.
- e) Fornisce a richiesta supporto alla delegazione trattante di parte pubblica durante le fasi di contrattazione e concertazione con le parti sindacali.

Articolo 4

RAPPORTI TRA IL NUCLEO E GLI ALTRI SERVIZI COMUNALI.

1. Il Nucleo, per lo svolgimento della propria attività, si relaziona, con le posizioni organizzative, attraverso il supporto e coordinamento del servizio ragioneria.
2. Le posizioni organizzative ricevono il supporto del Nucleo per l'attività relativa alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti assegnati.
3. Le posizioni organizzative garantiscono la piena collaborazione per le richieste provenienti dal Nucleo, intese, soprattutto, ad ottenere, anche con cadenza periodica:
 - a) l'auto-analisi delle attività e dei procedimenti;
 - b) il monitoraggio delle attività ai fini della rilevazione dei costi dei servizi e dei risultati raggiunti.
4. Il servizio finanziario mette a disposizione del Nucleo, i risultati delle rilevazioni sulla gestione economico-finanziaria dell'ente. Su richiesta del Nucleo, provvede a predisporre ulteriori rilevazioni di tipo sintetico, compatibilmente con le potenzialità del sistema informatico adottato
5. Per lo svolgimento delle proprie attività il nucleo si avvale in genere del personale appartenente al servizio amministrativo o di altro personale assegnato in base all'ordinamento di organizzazione del comune.

Articolo 5

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

1. La valutazione della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia approvata con deliberazione di Giunta.

2. La valutazione sarà successivamente modificata ogni qualvolta intervengono modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.

Articolo 6

FINALITÀ DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE.

1. Il sistema di valutazione ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali ed organizzative, nonché tecnico-amministrative.
2. Esso deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e decentrate e deve comunque garantire:
 - a) La conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
 - b) La trasparenza del processo di valutazione;
 - c) Il contraddittorio con il singolo funzionario incaricato delle posizioni organizzative.

Articolo 7

VALUTAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE E DELLA CONFERMA DEGLI INCARICHI

1. Il nucleo di valutazione, ai fini dell'espressione del giudizio sull'operato del funzionario incaricato delle posizioni organizzative, collabora con il Sindaco, al quale compete l'attribuzione degli incarichi nonché la revoca degli stessi, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENZIALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ACCESSORI

1. La valutazione dei responsabili dei servizi è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi.
 2. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio.
 3. Il responsabile del servizio, avverso la valutazione, può ricorrere nei successivi quindici giorni dalla notifica, esponendo le proprie controdeduzioni e può farsi assistere da persona di fiducia.
 4. In caso di ricorso, il Nucleo convoca il responsabile e procede in contraddittorio all'esame delle deduzioni.
- In caso di valutazione insufficiente, invece, prima di procedere alla definitiva formalizzazione, il Nucleo convoca il responsabile e acquisisce in contraddittorio le valutazioni dello stesso.
5. Tanto in caso di ricorso, che in caso di valutazione insufficiente, il Nucleo si esprime definitivamente sulla valutazione nei quindici giorni successivi all'audizione del responsabile.
 6. Contro il provvedimento finale è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
 7. La definitiva attribuzione di una valutazione insufficiente può determinare :
 - a) La revoca della responsabilità del servizio;
 - b) La perdita della retribuzione di posizione e di risultato.

Articolo 9

FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI.

1. L'attività del Nucleo, nel caso in cui concerne la valutazione di personale, deve risultare da appositi verbali redatti a cura dello stesso Nucleo.
2. L'attività di valutazione deve avvenire con la presenza di tutti i componenti del Nucleo, che deliberano a maggioranza. In caso di mancato accordo, il voto contrario è accompagnato dall'indicazione nel verbale delle diverse motivazioni.
3. L'attività di valutazione è sottratta all'accesso, ai sensi del successivo art.10 e viene trasmessa in forma riservata al Sindaco, competente per l'emanazione dei provvedimenti di erogazione definitiva.

Articolo 10
FACOLTÀ DI ACCESSO.

1. I componenti del Nucleo, per l'esercizio delle funzioni attribuite, hanno regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'Ente, nonché possono effettuare verifiche dirette.

2. I verbali ed eventuali altri documenti che riguardino le valutazioni sul personale sono da considerarsi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l.vo 286/99 che richiama l'art. 13 della L. 241/90.

Articolo 11
RISERVATEZZA DEI DATI

Gli esperti esterni componenti il nucleo di valutazioni sottoscrivono all'atto di nomina l'impegno a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività oggetto del regolamento.

Articolo 12
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di nucleo di valutazione contenute nel

TITOLO V del vigente regolamento uffici e servizi .